

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4662 del 21/09/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA TDM SRL PER L' ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI E LAVAGGIO AUTO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA CAORSANA 77. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2747 DEL 05/08/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4777 del 17/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 – DITTA TDM SRL PER L' ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI E LAVAGGIO AUTO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA CAORSANA 77.
REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2747 del 05/08/2016.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la deliberazione della giunta regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il piano aria integrato regionale (pair 2020) di cui al d.lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Piacenza prot. n. 81128 del 05/07/2021, acquisita al prot. Arpa n. 107007 in data 08/07/2021, è stata presentata dalla Ditta TDM SRL, con sede legale a Milano (PC), Via Andrea Costa n. 17, (P.Iva 08324820961) l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'attività di "distribuzione carburanti e lavaggio auto" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza (PC), via Caorsana n. 77, per i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi in pubblica fognatura (S1 costituito

dall'unione di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia e S2 costituito da acque reflue industriali);
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;

Considerato che:

- con nota prot. n. 113789 del 20/07/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 115865 del 23/07/2021 è stata richiesta alla Ditta documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 117073 del 27/7/2021 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;

Acquisito il supporto istruttorio per la matrice scarichi (rif. attività n. 8 del 14/09/2021 Sinadoc n. 20106) dal quale risulta che:

- presso l'insediamento sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - scarico S1 di acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante) e trattate mediante un impianto costituito da pozzetto deviatore delle acque di seconda pioggia, vasca di accumulo e disoleatore; lo scarico S1 di acque di prima pioggia recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche provenienti dal bar e dai servizi igienici (trattate con n° 2 fosse Imhoff e degrassatore) e alle acque di seconda pioggia;
 - scarico S2 di acque reflue industriali (provenienti dal lavaggio dei veicoli) trattate mediante un impianto costituito da un separatore fanghi, un separatore oli, un biofiltro e una vasca di accumulo per il ricircolo delle acque reflue depurate (Pozzoli NEUTRABio C/1500/2 riciclo); lo scarico S2 recapita in pubblica fognatura;
- i pozzetti di prelievo fiscale degli scarichi S1 ed S2 sono indicati con la sigla "PP" (POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI) nella tavola Unica del 23/07/2021 trasmessa con le integrazioni;

Atteso che:

- con nota prot. n. 125228 del 10/08/2021 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per n. 2 scarichi in pubblica fognatura S1 (costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche) e S2 (costituito da acque reflue industriali), nonchè il parere di cui all'art. 8 della L. 447/1995, relativamente all'impatto acustico;
- con nota prot. 106999 del 08/09/2021, assunta al prot. Arpae n. 138997 del 09/09/2021 il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 1922 del 03/09/2021 (allegata al presente provvedimento) con la quale:
 - sono stati autorizzati n. 2 scarichi S1 (acque di prima pioggia miscelate con acque reflue domestiche) e S2 (acque reflue industriali), recapitanti in pubblica fognatura;
 - è stato espresso parere favorevole per quanto attiene l'impatto acustico;

Riscontrato altresì che:

- con determinazione dirigenziale det-amb n. 2747 del 05/08/2016 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta Nure Sas di Raul Crescimanna & C. per l'attività di distribuzione carburanti e lavaggio auto svolta nell'impianto in Comune di Piacenza Via Caorsana n. 77;
- al fine di procedere con l'adozione dell'AUA richiesta dalla ditta TDM SRL si rende necessario revocare il provvedimento vigente per il medesimo stabilimento e a favore della suddetta ditta Nure Sas di Raul Crescimanna & C. (D.D. 2747/2016);
- con nota prot. n. 142633 del 16/09/2021 sono stati richiesti chiarimenti ad entrambe le suddette ditte in merito alla cessazione dell'attività della ditta Nure Sas di Raul Crescimanna & C. presso l'impianto sito in Comune di Piacenza Via Caorsana n. 77;
- con nota del 16/09/2021, acquisita al prot. Arpae n. 142700 in pari data, la Ditta Nure Sas di Raul Crescimanna & C. ha confermato di non svolgere più alcuna attività presso l'impianto sito in Comune di Piacenza Via Caorsana n. 77 ed ha autorizzato la revoca dell'Aua adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2747 del 05/08/2016;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta TDM SRL nonchè alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 2747 del 05/08/2016 in favore della Ditta Nure Sas di Raul Crescimanna & C.;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018,

78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta TDM SRL, con sede legale a Milano (PC), Via Andrea Costa n. 17, (P.Iva 08324820961) per l'attività di "distribuzione carburanti e lavaggio auto" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza (PC), via Caorsana n. 77, per i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi in pubblica fognatura, S1 (costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche) e S2 (costituito da acque reflue industriali);
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Piacenza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1922 del 3/9/2021, trasmessa con nota prot. n. 106999 del 08/09/2021, assunta al prot. Arpa n. 138997 del 09/09/2021, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di stabilire, per lo scarico S1 in pubblica fognatura costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali;

4. di stabilire, per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

5. di impartire, per gli scarichi S1 (unione acque di prima pioggia e acque reflue domestiche) e S2 (acque reflue industriali) in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni, come anche disposte dalla citata Autorizzazione del Comune di Piacenza:

a) lo scarico delle acque reflue INDUSTRIALI (S2) è consentito nel rispetto dei seguenti volumi:

- volume giornaliero massimo scaricabile = mc. 7;
- volume annuo massimo scaricabile = mc. 2.400;

b) i pozzetti di prelievo fiscale dovranno essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tali pozzetti dovranno essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

c) i pozzetti di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti degli scarichi;

d) deve essere sempre quantificabile il volume degli scarichi in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

e) relativamente allo scarico delle acque di PRIMA PIOGGIA (S1) la determinazione del volume scaricato dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente installato, a cura del titolare e giudicato idoneo da IRETI S.P.A.. In alternativa tale volume potrà essere stimato tramite il numero degli svuotamenti delle vasche di prima pioggia che dovrà essere registrato su apposito modulo della Ditta;

f) i limiti di accettabilità di cui ai precedenti punti 3 e 4 non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

g) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dall'attività;

h) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dei sistemi di trattamento degli scarichi idrici. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

i) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del

Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui ai precedenti punti 3 e 4 ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

j) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica delle modalità di scarico o variazione dei sistemi di trattamento rispetto a quanto agli atti;

6. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

7. di revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 2747 del 05/08/2016 in favore della Ditta Nure Sas di Raul Crescimanna & C., precedentemente autorizzata per l'attività di distribuzione carburanti e lavaggio auto svolta nell'impianto in Comune di Piacenza Via Caorsana n. 77;

8. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del Suap del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente

Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.